

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

- Art. 1 - E' costituita l'associazione Turistica "PRO LOCO DI BISTAGNO" con sede in Bistagno, via Saracco 31.
che sarà anche più brevemente indicata "PRO LOCO DI BISTAGNO".
- Art. 2 - LA Pro Loco di Bistagno è una associazione apolitica e senza scopo di lucro.
- Art. 3 - Gli scopi principali che la Pro Loco si propone sono:
 - a) riunire tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo ed alla tutela delle risorse turistiche locali;
 - b) contribuire al miglioramento delle località in cui la Pro Loco opera promuovendone lo sviluppo socio-culturale, valorizzando tutte le bellezze naturali ed artistiche esistenti e tutelando il patrimonio ambientale;
 - c) promuovere e facilitare il movimento turistico rendendo ai turisti ed ai villeggianti il soggiorno più piacevole possibile, stimolando l'efficienza dei servizi pubblici, incoraggiando l'apertura di alberghi, caffè, ritrovi pubblici, la costruzione di impianti ed attrezzature sportive e favorendo il miglioramento delle strutture già esistenti;
 - d) curare l'assistenza e l'informazione turistica, anche con l'apertura di appositi uffici;
 - e) organizzare festeggiamenti, gare, mostre, fiere, convegni, spettacoli, escursioni, gite;

f) sensibilizzare la popolazione residente ai fini dello sviluppo delle possibili attività turistiche

Art. 4 - La Pro Loco di Bistagno opererà nel territorio Comune di Bistagno in accordo con Enti ed associazioni locali che svolgano attività e iniziative che interessano lo sviluppo turistico.

Art. 5 - I proventi della Pro Loco sono:

- a) le quote di iscrizione dei Soci
- b) i contributi di Enti pubblici e privati
- c) le donazioni
- d) gli introiti di manifestazioni organizzate dalla Pro Loco stessa.

S O C I

Art. 6 - I soci si dividono in: soci onorari e soci effettivi

- Sono soci onorari quelle persone ed Enti che hanno tribuito e/o contribuiscono in maniera particolare rilevante al raggiungimento degli scopi della Pro Loco e vengono riconosciuti tali dal Consiglio di Amministrazione.
- Sono Soci effettivi tutti coloro che risultano in regola con la quota annua associativa il cui importo verrà fissato annualmente dall'assemblea.
- Hanno diritto ad essere iscritti come soci tutti i residenti nel Comune ed altresì coloro che per motivazioni varie, villeggianti, ex residenti, ecc. sono interessati all'attività dell'Associazione.

Art. 7 - La qualità di Socio si perde, oltre che per dimissioni, per morosità della quota associativa di due anni consecutivi. Il Consiglio di Amministrazione inoltre, qualora intervengano gravi motivi, potrà radiare il Socio.

Art. 8 - I Soci hanno diritto:

- a) a frequentare i locali dell'Associazione;
- b) a partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate;
- c) a ricevere le eventuali pubblicazioni edite nel suo ambito;
- d) a partecipare alle Assemblee con diritto di voto;
- e) ad essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione e ricoprire cariche sociali se di età superiore agli anni 18

Art. 9 - I Soci con l'iscrizione alla Pro Loco, accettano tutte le disposizioni del presente Statuto.

ORGANI DELLA PRO LOCO

Art. 10 - Sono Organi dell'Associazione Pro Loco:

- Onorari:
 - a) I Consiglieri onorati di diritto
 - b) l'eventuale Presidente Onorario
- Effettivi:
 - a) l'assemblea
 - b) Il Consiglio di Amministrazione
 - c) il Presidente effettivo
 - d) il Collegio dei revisori dei conti

ASSEMBLEA

Art. 11 - L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso.

- L'assemblea si riunisce in sede ordinaria ed in sede straordinaria.

Art. 12 - I soci sono convocati in assemblea ordinaria almeno una volta all'anno; essa viene indetta dal Presidente effettivo della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne fissa la data, la sede e l'ordine del giorno, dandone avviso ai soci almeno dieci giorni prima della data suddetta.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

Art. 13 - L'Assemblea straordinaria può essere convocata:

a) dal Presidente effettivo della Pro Loco quando ne ravvisa la necessità;

b) su richiesta scritta di almeno un quarto dei soci.

- Per ciò che riguarda convocazione e validità della Assemblea straordinaria, si applica quanto specificato in merito nel precedente articolo 12.

Art. 14 - Possono partecipare all'assemblea tutti i soci aventi i requisiti di cui all'articolo 11; è consentito per ogni socio un massimo di due deleghe, da presentarsi per iscritto.

Art. 15 - L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali;
- b) deliberare sul conto consuntivo dell'anno precedente e sul bilancio preventivo dell'anno corrente;
- c) eleggere ogni tre anni il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio dei Revisori dei Conti;
- d) eleggere per acclamazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Presidente onorario;
- e) deliberare su eventuali proposte dei partecipanti.

Art. 16 - L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- b) deliberare sull'eventuale recesso dell'Associazione dal Comitato Regionale e dall' U. N.P.L.I.;
- c) deliberare sull'eventuale scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Art. 17 - Tutte le deliberazioni di cui al precedente articolo 16 saranno valide solo se approvate con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18 - La Pro Loco è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri effettivi tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti e che comunque non sia inferiore a sei e non superiore a venti unità: tale numero viene discusso e deliberato dall'Assemblea, salvo il primo Consiglio nominato nello atto costitutivo.

- Del Consiglio inoltre fanno parte quali membri onorari di diritto, un rappresentante del Comune in cui la Pro Loco ha sede nonché una adeguata rappresentanza degli

quando siano presenti almeno un terzo dei Consiglieri di fatto, a maggioranza di voti. Per la validità delle riunioni di Consiglio non sono ammesse deleghe. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.

Art. 24 - Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente effettivo, nomina un Segretario ed un Tesoriere che hanno rispettivamente i seguenti compiti:

- a) il Segretario deve tenere i libri dei verbali delle Assemblee e dei Consigli di Amministrazione nonché il libro dei Soci ed espletare tutte le altre incombenze specifiche della funzione;
- b) il Tesoriere deve tenere i libri contabili, predisporre i bilanci preventivo e consuntivo nonché dare pratica attuazione agli adempimenti derivanti dalle leggi fiscali.

- E' data facoltà di affidare i due incarichi ad una sola persona.

PRESIDENTE EFFETTIVO

Art. 25 - Il Presidente effettivo rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione Pro Loco, convoca e presiede l'Assemblea Ordinaria e straordinaria ed il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente come detto nell'Art. 19 del presente Statuto, viene eletto dai componenti il Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni.

- In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 - L'assemblea nomina, scegliendoli tra i soci, due Revisori

Carlo Feltrino


Negro Bollate Varese
Maurizio Giuseppe Lodovico

Cosmo Maurizio
Mario P. L.


Maurizio Stefano Alinto
Yaffai Arii Corle
Maurizio Bruno Albino
Luciano P.

Luigi Giuseppe L. G. G.
Maurizio Cristiano Cesare
Piero Pier Clouds

Luigi Maurizio



COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, registrato ed
ACQUI TERME II 1-9-87
N. 897 I - 50500
che si trova in ad uso: Fatti
ACQUI TERME, II 1 ABU. 1987



Handwritten signature